

TRIBUNALE DI NOLA  
I Sezione Civile  
Ufficio esecuzioni immobiliari

Il giudice dell'esecuzione, dr. ssa Roberta Guardasole,  
scioglie la riserva assunta all'udienza del 18.11.2014 con giorni 15 per il deposito di note autorizzate,  
letti gli atti,  
rilevato che il creditore opposto agisce in executivis in forza del decreto ingiuntivo reso dal tribunale di Nola  
n.2263\2010 non opposto e divenuto esecutivo,  
esaminata l'opposizione sollevata dai debitori esecutati, Cirillo Giuseppe e Cirillo Antonio, ex art 615 comma 2  
c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione;  
considerato, in linea generale, che secondo il consolidato indirizzo esegetico dei giudici della nomofilachia,  
quando l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede  
di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del t.e. e delle eventuali  
cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: essendo  
l'opposizione all'esecuzione rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il t.e.,  
per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di  
fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche  
in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano  
il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o  
potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente,  
in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di  
nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2006 n.27159; Cass., 30 novembre 2005 n.26089;  
Cass., 1 giugno 2004 n.10504; Cass., 23 marzo 1999 n.2742; con specifico riferimento all'ipotesi in cui il t.e. è  
costituito da decreto ingiuntivo, cfr. Cass., 25 maggio 2007 n.12251; Cass. 12 marzo 1992 n.3007);  
rilevato che parte opponente nel libello introduttivo ha dedotto l'inefficacia del titolo esecutivo argomentando le  
seguenti ragioni 1) inesistenza del credito azionato per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito  
azionato nel titolo esecutivo in quanto la concessione di ipoteca volontaria da parte degli stessi non sarebbe  
seguita da dichiarazione ricognitiva di debito da parte della Olliric s.a.s. di cui gli stessi erano garanti 2) inefficacia  
della iscrizione ipotecaria a valere quale accettazione tacita dell'eredità e dunque difetto di titolarità degli stessi per  
non essere eredi dei defunti genitori titolari dei beni staggiati 3) prescrizione del diritto di accettare l'eredità  
Rilevato in ordine al punto 1) che trattasi di contestazioni che investono la sussistenza delle condizioni di  
ammissibilità previste dall'art 633 c.p.c. ed in quanto tali inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione, salvo  
che non determinino, la nullità del titolo, circostanza che nel caso di specie non ricorre.  
Osservato con riferimento al punto 2) che alcun dubbio sussiste in ordine all'efficacia dell'atto di costituzione  
volontaria di ipoteca sottoscritta dagli opposenti a valere quale accettazione tacita dell'eredità ex art 476 c.c..  
Tale articolo, presuppone, ai fini della configurabilità di un'accettazione tacita, il compimento da parte del  
chiamato all'eredità di un atto che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede e della volontà di

accettare. Il legislatore tipizza, nell'art. 476 c.c., un cd. comportamento concludente in cui coesistono due requisiti imprescindibili: uno oggettivo (l'aver posto in essere un atto riservato all'erede); uno soggettivo, la volontà di accettare, requisiti che nel caso di specie ricorrono atteso che la costituzione di ipoteca volontaria è indiscutibilmente un atto dispositivo del diritto e non meramente conservativo, riconosciuto al solo titolare dello stesso il quale, implica necessariamente la volontà di accettare atteso il carattere volontario, nel caso di specie, inoltre, è, altresì trascrivibile essendo consacrato in una scrittura privata autenticata ex art 2648 c.c.

Quanto al terzo motivo di opposizione, punto n.3), se è vero che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni ex art 480 c.c. decorrenti dall'apertura della successione, che nel caso di specie va fatta risalire alla data del decesso dei genitori, è altrettanto vero che gli opposenti, disponendo del diritto mediante l'atto di costituzione di ipoteca hanno posto in essere un comportamento incompatibile con la volontà, manifestata strumentalmente solo in questo giudizio, di avvalersi della prescrizione ex art 2957 comma 3 c.c., prescrizione, tra l'altro operante solo con riferimento alla quota del defunto padre e non della madre ( il cui decesso è avvenuto nel 2003) . Ad abundantiam, si osserva, inoltre, che al momento del decesso del padre degli opposenti avvenuta il 13.12.1989 Cirillo Pasqualina nata il 21.04.1998, Cirillo Francesco e nato 8.02.2010 e Cirillo Francesco nato 5.06.1996 non erano ancora nati, onde l'eredità del nonno non poteva essere loro devoluta per rappresentazione dei loro genitori con la conseguenza che la relativa quota, quantunque si fosse prescritto il diritto di accettare degli opposenti ( in relazione alla sola quota del defunto padre) sarebbe andata ad accrescere la quota della madre, la cui eredità, implicitamente accettata con l'atto di costituzione di ipoteca volontaria deve ritenersi accettata prima che maturi qualunque prescrizione.

Ritenuto per tutto quanto sin qui esposto che non vi siano gravi ragioni per sospendere la procedura esecutiva ex art 624 c.p.c. atteso che appare verosimile una pronuncia di merito di inammissibilità dell'opposizione con riferimento al primo motivo e di rigetto con riferimento agli altri motivi, con una prognosi negativa del *funus bonis iuris* richiesto a tal fine.

Quanto alla domanda di riduzione del pignoramento formulata subordinatamente, sul presupposto che vi sia una sproporzione tra l'ammontare del credito ed il valore del compendio pignorato, la stessa va rigettata.

In punto di diritto, si osserva, infatti, che è onere del giudice, nel determinarsi in merito alla superfluità del vincolo su alcuni beni, tener conto del probabile valore di realizzo, nonché degli interessi che possono maturare nelle more della procedura e delle spese di esecuzione;

considerato, inoltre, che è prassi ai fini della determinazione del credito da considerare ai fini della riduzione fare riferimento al criterio di cui all'art. 517 c.p.c. (credito precettato aumentato della metà) oltre che delle spese della procedura,

osservato che nel caso di specie tale credito ammonta a euro 54.114,256 per sola sorte capitale, e che lo stesso aumentato sino alla metà, tenuto conto delle spese della procedura e degli interessi, è di poco inferiore al valore di stima del compendio così come quantificato nella relazione di stima, senza tenere conto del verosimile ribasso di 1/4 del valore a seguito dell'esito infruttuoso del primo ciclo vendita ( ipotesi tutt'altro che remota nelle procedure esecutive ed in considerazione della notoria crisi del settore delle vendite specie esecutive),

ritenuto, di conseguenza, che non sia possibile effettuare alcuna riduzione del pignoramento, la quale pregiudicherebbe ingiustamente le ragioni dei creditori, laddove, la tutela del debitore, è in ogni caso garantita dal

R.G. n 259/2011

meccanismo di cui all'art 504 c.p.c. in caso di raggiungimento in sede di vendita di un prezzo sufficiente al raggiungimento dell'importo delle spese e dei crediti, delle spese di lite, ne segue il rigetto dell'istanza;

In ordine alle spese, tenuto conto che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 22033/2011) debba in questa sede statuirsi anche sulle stesse le quali, in ragione del principio causalità e di soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate, ai sensi del DM 55\2014 applicabile ratione temporis, avuto riguardo alle tabelle previste per i procedimenti cautelati di valore sino ad € 54.114,00,

Letti gli artt. 615, 616 e 496c.p.c.;

P.Q.M.

1. rigetta l'istanza di sospensione ,
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali per questa fase camerale a favore di parte opposta e liquidate in euro 2800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come
3. Assegna alla parte interessata termine di 90 giorni per l'introduzione dell'eventuale fase di merito, da avviarsi con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. e iscrizione a ruolo (all'atto dell'iscrizione a ruolo sarà depositata a cura dell'attore anche copia del ricorso di opposizione, della nota difensiva dell'opposta e della presente ordinanza).
4. rigetta la domanda di riduzione del pignoramento
5. provvede come da separato provvedimento allegato sull'istanza di vendita formulata da creditore precedente.

Nola 20.12.2014

Il g.e.

Dott.ssa Roberta Guardasole

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 23/12/14  
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI NOLA  
1 Sezione Civile  
Ufficio esecuzioni immobiliari

Il giudice dell'esecuzione, dr. ssa Roberta Guardasole,  
scioglie la riserva assunta all'udienza del 18.11.2014 con giorni 15 per il deposito di note autorizzate,  
letti gli atti,  
esaminata l'opposizione di terzo ex art 619 c.p.c. sollevata da Cirillo Giuseppe e Carbone Immacolata quali legali  
rappresentanti della figlia minore Cirillo Pasqualina nata il 21.04.1998, da Cirillo Antonio e Iannaccone Elena  
quali legali rappresentati del figlio minore Cirillo Francesco nato il 8.02.2010 e da Cirillo Francesco nato il  
15.06.1996, con contestuale istanza di sospensione,  
osservato che gli stessi deducono) inesistenza del credito azionato per mancanza di certezza, liquidità ed  
esigibilità del credito azionato nel titolo esecutivo in quanto la concessione di ipoteca volontaria da parte di  
Cirillo Giuseppe e Cirillo Antonio non sarebbe seguita da dichiarazione ricognitiva di debito da parte della  
Ollitic s.a.s. di cui gli stessi erano garanti 2) inefficacia della iscrizione ipotecaria a valere quale accettazione tacita  
dell'eredità in favore dei precitati con conseguente difetto di titolarità degli stessi per non essere eredi dei defunti  
Cirillo Francesco e Rastelli Pasqualina titolari de beni staggiti, il cui patrimonio si sarebbe devoluto per  
rappresentazione ad essi istanti 3) prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte di Cirillo Giuseppe e  
Cirillo Antonio,  
osservato in punto di diritto che l'art 619 c.p.c. dispone che "il terzo che pretende di avere la proprietà o altro  
diritto reale può proporre opposizione al giudice " che in ragione di ciò è corretto ritenere che tale rimedio è  
funzionale a contrastare il " come " dell'esecuzione per ciò che concerne il suo oggetto nei casi in cui i beni sui  
quali sia stata esercitata l'azione esecutiva, non appartenendo al soggetto passivo del rapporto obbligatorio, né a  
colui che risponde del debito altrui, non possono essere asserviti alla soddisfazione dei diritti vantati dai  
creditori,  
ritenuto, dunque, che l'opposizione di terzo non consente di contestare l'azione esecutiva del creditore né di fare  
valere l'irritualità dell'esecuzione, in sé e per sé considerata, ma solo di farne rilevare l'illegittimità conseguente al  
fatto di essersi svolta in danno di un terzo che vanta un diritto prevalente sui creditori, avendo ad oggetto la  
verifica dell'esistenza del diritto di cui il terzo si afferma titolare al fine di accertare che l'azione esecutiva sia stata  
promossa in una direzione errata,  
osservato che nel caso di specie parte opponente nemmeno deduce ovvero allega l'esistenza di un diritto reale sul  
compendio staggito, limitandosi a sollevar eccezioni in ordine all'esistenza del credito azionato, sul presupposto  
di essere chiamati all'eredità dei defunti nonni per rappresentazione,  
osservato, inoltre, ad abundantiam, che gli opposenti agiscono sul presupposto errato che l'eredità relitta dal  
defunto nonno Cirillo Francesco, a loro dire non accettata dai rispettivi genitori, si è ad essi devoluta per  
rappresentazione con conseguente loro diritto (tra l'altro non esercitato) di accettare la stessa, laddove viceversa  
al momento del decesso del de cuius avvenuta il 13.12.1989 nessuno di loro era ancora nato, onde l'impossibilità  
giudica dell'operare della rappresentazione non essendo gli stessi chiamati all'eredità,

26

R.G. n 259\2011

essendo pacifico che la successione legittima, e con essa gli istituti della rappresentazione e dell'accrescimento, operano solo in favore di coloro che sono nati al momento dell'apertura della successione,

Ritenuto per tutto quanto sin qui esposto che non vi siano gravi ragioni per sospendere la procedura esecutiva ex art 624 c.p.c. atteso che appare verosimile una pronuncia di merito di inammissibilità dell'opposizione e di difetto di legittimazione attiva oltre che di utolarità degli opposenti, con una prognosi negativa del fumus bonis iuris richiesto a tal fine.

Osservato, quanto alle spese che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 22033/2011) debba in questa sede statuirsi anche sulle stesse le quali, in ragione del principio causalità e di soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate, ai sensi del DM 55\2014 applicabile ratione temporis, avuto riguardo alle tabelle previste per i procedimenti cautelari di valore sino ad € 54.114,00, Letti gli artt. 619, 616 c.p.c.;

P.Q.M.

1. rigetta l'istanza di sospensione,
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali per questa fase camerale a favore di parte opposta e liquidate in euro 2800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come
3. Assegna alla parte interessata termine di 90 giorni per l'introduzione dell'eventuale fase di merito, da avviarsi con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. e iscrizione a ruolo (all'atto dell'iscrizione a ruolo sarà depositata a cura dell'attore anche copia del ricorso di opposizione, della nota difensiva dell'opposta e della presente ordinanza).
4. provvede come da separato provvedimento allegato sull'istanza di vendita formulata da creditore procedente.

Nota 20.12.2014

Il p.c.  
Dott.ssa Roberta Guardasole

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Ogg. 23/12/14  
IL CANCELLIERE